



CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

Piazza Col. Lorenzini n. 4 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Centralino: +39 0364 541100

Fax: +39 0364 541199

Partita IVA: 00550530984

Codice Fiscale: 00290170174

PEC: comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE CIG 9990257CDE

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni.....	3
Art. 2. Oggetto e luogo della Concessione.....	3
Art. 3. Durata del Contratto.....	3
Art. 4. DEC, RUP, e referente del Concessionario. Collegio consultivo tecnico.....	4
Art. 5. Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia.....	4
Art. 6. Valore della Concessione - corrispettivi - canone a carico del Concessionario.....	4
Art. 7. Tracciabilità dei pagamenti.....	6
Art. 8. Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario.....	7
Art. 9. Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - PTPC.....	8
Art. 10. Disciplina del subappalto.....	8
Art. 11. Verifiche di conformità e controlli.....	8
Art. 12. Penali.....	10
Art. 13. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	12
Art. 14. Garanzia definitiva.....	12
Art. 15. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito.....	13
Art. 16. Cessazione, revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente.....	13
Art. 17. Risoluzione per inadempimento del Concessionario.....	14
Art. 18. Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 19. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	17
Art. 20. Foro esclusivo.....	17

PREMESSE

- a) con Determina a contrarre n. _____, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) dell'allegato I.1 al del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche semplicemente "Codice") una gara a procedura negoziata per l'affidamento in Concessione dei servizi di ristorazione comunale (scolastica e domiciliare), da affidarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- b) con verbale n. _____ del _____ è stata definita la proposta di aggiudicazione per il lotto _____ della procedura di gara;
- c) il soggetto competente, con Determinazione n. _____, ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico _____;
- d) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice;
- e) il Concessionario (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- f) non opera il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18 - comma 3 - del Codice;
- g) che il Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto - coordinato con quello dei suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) che la ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, somma garantita di € _____ e le polizze assicurative richieste, stipulate con _____, n. _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i) che la ditta ha documentato la disponibilità del centro cottura proposto in sede di offerta, il quale è stato ritenuto idoneo in relazione all'uso previsto ed alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale.
- j) Il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti dell'offerta vincente)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

- i. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- ii. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati;
 - d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - e) dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato Prestazionale.
- iii. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la succitata determinazione a contrarre, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- iv. Il Concedente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
- v. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale.
- vi. Sono allegati al contratto i seguenti documenti:
 - a) _____
 - b) _____
- vii. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) _____
 - b) _____

Art. 2. Oggetto e luogo della Concessione

- i. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, l'affidamento in Concessione dei Servizi di ristorazione scolastica e di ristorazione domiciliare. Sono compresi nella Concessione tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Prestazionale al quale si rinvia dinamicamente in modo esplicito. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario, salvo che non siano state esplicitamente rifiutate dal Concedente poiché dichiarate estranee al proprio interesse o prive d'utilità. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed organizzativo, e con particolare riferimento alla vigente normativa sulla sicurezza.
- ii. I Servizi sono da svolgersi presso le scuole del territorio indicate nel Capitolato Prestazionale, e presso il domicilio degli utenti del servizio domiciliare.

Art. 3. Durata del Contratto

- i. Il presente Contratto ha durata di cinque anni solari, decorrenti dal 01/09/2023, o comunque dall'effettivo avvio delle prestazioni, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a detta data.
- ii. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In tale evenienza nulla sarà riconosciuto al Concessionario, ed il Concedente si riserva la facoltà di differire i termini contrattuali, ove rilevi una sospensione che per

entità della durata sia idonea ad incidere sul Piano Economico Finanziario, ed ove non rilevino motivazioni ostative in relazione al buon andamento del Servizio, ed alle sue esigenze di continuità.

Art. 4. DEC, RUP, e referente del Concessionario. Collegio consultivo tecnico

- i. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto è la dott.ssa Daniela Dogali. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice.
- ii. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) è [REDACTED]
- iii. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda all'allegato II.14 del Codice.
- iv. Il Contraente ha indicato nella persona di [REDACTED] il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.
- v. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.
- vi. Le parti provvederanno alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico, con le modalità e le funzioni previste dall'art. 215 e dall'allegato V.2 del Codice.

Art. 5. Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

- i. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 189, di apportare modifiche al contratto, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
- ii. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 189, c. 1 lett. d), del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
- iii. Ai sensi dell'art. 189, c. 1 lett. a), il Concedente si riserva la possibilità di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 189, c. 1, lett. a) del Codice, per far fronte ad eventuali esigenze di integrazione del servizio sotto il profilo meramente quantitativo (es. attivazione nuove sezioni), nei limiti del 20% del valore della Concessione suindicato, ovvero per far fronte alla revisione obbligatoria dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.
- iv. Il Concedente è in ogni caso legittimato ad apportare modifiche non sostanziali alla Concessione.
- v. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 6. Valore della Concessione - corrispettivi - canone a carico del Concessionario

- i. A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del Contratto, con assunzione a proprio integrale carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
- ii. La maggior parte dei ricavi di gestione del Concessionario proverrà dal corrispettivo relativo ai pasti incassato direttamente dagli utenti. Nel segue che l'aggiudicatario non potrà pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti del Concedente per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alle famiglie dei fruitori dei servizi.
- iii. Rimangono a carico del Concedente:
 - la differenza tra il costo unitario di aggiudicazione e la tariffa sociale (calmierata) pagata direttamente dall'utente, per come eventualmente stabilita dal Concedente nei propri atti regolamentari, e per come tempestivamente comunicata dal Concedente medesimo al Concessionario;
 - i pasti fruiti dagli insegnanti;
 - gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

- iv. L'importo contrattuale, inteso come fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, per come rilevato dal PEF presentato in sede di gara dal Concessionario, è determinato in € [REDACTED].
- v. I prezzi unitari contrattuali, per come rilevati in sede di offerta, sono i seguenti:
- Costo unitario pasto - € [REDACTED];
 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali - € [REDACTED].
- vi. I prezzi sopraindicati vengono accettati dalla ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatto salvo l'aggiornamento periodico dei prezzi, su base annuale, nei limiti di quanto stabilito dall'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI), con seguenti limiti:
- la revisione sarà accordata solo allorquando l'indicatore, calcolato in conformità ai commi che seguono, sia superiore al 5% (la revisione sarà accordata per l'intera variazione percentuale, e non già solo per la parte eccedente il 5%);
 - la revisione opera nella misura dell'80% della variazione di cui al precedente punto.
- vii. Analoga revisione, con analoghi limiti e criteri di quantificazione sarà accordata allorquando il CCNL applicato dal Concessionario subisca incrementi delle retribuzioni superiori al 5%. Detta revisione non è cumulabile con quella prevista dal comma precedente, e si procederà alla revisione sulla base del parametro più conveniente per il Concessionario.
- viii. La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire alla controparte, a pena di decadenza, entro la fine di ogni anno scolastico, al fine di consentire adeguata informativa alle famiglie.
- ix. La revisione è definita rispetto a giugno e ha effetto da settembre. In caso di indisponibilità dell'indice "giugno anno x su giugno anno x-1" la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile, considerando in ogni caso le rilevazioni dei 13 mesi precedenti.
- x. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi i quantitativi presunti sono indicati nel Capitolato Prestazionale.
- xi. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione Appaltante o le famiglie, che avranno quindi la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori di pasti rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzate per stimare l'importo contrattuale, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
- xii. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito. Il tutto anche alla luce dell'impianto concessorio previsto per i servizi, che per sua natura presuppone che il rischio di domanda, unitamente al rischio di insolvenza da parte dei fruitori, ricada esclusivamente sul Concessionario.
- xiii. Ogni pagamento a carico della Stazione Appaltante è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante medesima della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
- xiv. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle somme a proprio carico una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del Certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del Certificato di verifica di conformità.
- xv. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

- xvi. Nell'emissione della fattura la ditta dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
- xvii. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a consuntivo, nella mensilità in cui si svolgeranno le riunioni, ovvero avverranno gli acquisti, previsti dal DUVRI, previa analitica documentazione dei costi sostenuti.
- xviii. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente Contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- xix. Non trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi.
- xx. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
- xxi. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- xxii. Non è previsto alcun canone a carico del Concessionario.

Art. 7. Tracciabilità dei pagamenti

- i. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari della Concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
- ii. Ogni pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente gara.
- iii. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
- iv. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- v. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

- vi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Art. 8. Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario

- i. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente Contratto, il Concessionario è obbligato a:
- a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta, nonché nel presente Contratto e nei suoi allegati;
 - b) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni in materia di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche relative alla produzione dei pasti, ivi comprese quelle per la sicurezza alimentare, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitario-ambientali vigenti;
 - e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per la gestione dei servizi oggetto di Concessione;
 - f) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente Contratto, rendicontandoli al Concedente;
 - g) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge" in relazione alle caratteristiche dei servizi concessi;
 - h) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - i) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto;
 - j) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione del Concedente;
 - k) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
 - l) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Prestazionale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
 - m) procedere tempestivamente e/o fornire la massima collaborazione, anche in termini di fornitura di documentazione e disbrigo di pratiche amministrative, al fine di ottemperare agli obblighi informativi verso gli enti terzi, anche ai fini dell'ottenimento di contributi.
- ii. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- iii. Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione il centro cottura indicato in sede di offerta, nonché gli ulteriori beni ed attrezzature proposti in sede di offerta.
- iv. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutte le condizioni di esecuzione previste dai documenti di gara in ordine alle politiche di genere e generazionali, nonché quelle in ordine agli inserimenti

lavorativi di lavoratori disabili e svantaggiati, come meglio precisato nel Protocollo Sociale allegato al Capitolato Prestazionale.

Art. 9. Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - PTPC

- i. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale e dell'offerta tecnica presentata. L'Aggiudicatario si obbliga altresì alle previsioni di cui all'art. 11, c. 1 del Codice.
- ii. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti non inferiore agli standard previsti dall'Offerta Tecnica presentata e dalla disciplina regionale di riferimento, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno.
- iii. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale.
- iv. La ditta ed il personale che verrà impiegato dal Concessionario per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente Contratto sono obbligati, pena la risoluzione del Contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché di quello adottato dalla Stazione Appaltante e disponibile sul sito istituzionale.
- v. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Concessionario, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente Contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante medesima.

Art. 10. Disciplina del subappalto

- i. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 188 del Codice, al quale si rinvia.
- ii. Non è ammesso il subappalto della produzione dei pasti.
- iii. Il subappalto deve in ogni caso essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dal Concessionario, con i termini indicati dall'art. 119 del Codice.
- iv. Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, in quanto opzione incompatibile con il modulo concessorio prescelto.
- v. Per tutti i sub-contratti, comunque denominati, che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Concessione, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 11. Verifiche di conformità e controlli

- i. L'attività di verifica e controllo del Concedente è tesa a verificare che le previsioni del Contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel Contratto);
 - l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - la soddisfazione del cliente/utente finale;
 - il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.
- ii. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, i controlli potranno dunque riguardare:
 - la quantità e la qualità delle derrate alimentari utilizzate, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo, anche attraverso l'analisi e la verifica delle bolle di trasporto consegnate, in copia digitale, dall'Aggiudicatario;

Schema di contratto

- la verifica dello stato igienico-sanitario delle derrate, preparazioni, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, impianti, servizi, ambienti e personale;
 - la modalità di stoccaggio nei frigoriferi e/o nelle celle frigorifere e temperatura di servizio e conservazione delle materie prime;
 - il controllo dei tempi di conservazione dei prodotti e verifica della data di scadenza degli stessi;
 - la modalità di lavorazione delle derrate, rispetto delle temperature di cottura e di abbattimento e loro distribuzione;
 - la verifica del corretto uso degli impianti e delle attrezzature;
 - il controllo dell'abbigliamento degli addetti e del loro comportamento verso gli utenti;
 - il controllo della presentazione dei piatti;
 - la verifica delle modalità di lavaggio, delle caratteristiche dei detersivi, dei sanificanti e del loro impiego;
 - il controllo del registro delle pulizie delle disinfestazioni e delle derattizzazioni;
 - la verifica e controllo delle modalità di sgombero dei rifiuti e dello smaltimento dei grassi mensa;
 - la correttezza degli adempimenti documentali ed amministrativi inerenti i vari aspetti dei servizi (autorizzazioni amministrative, DUVRI, DVR e sicurezza dei lavoratori, formazione, piano HACCP e registrazione controlli igienici, adempimenti ISO 9001 e ulteriori certificazioni prescritte, registrazioni contabili e fiscali, etc.), sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso la documentazione fornita periodicamente dal fornitore e/o allo stesso richiedente;
 - la correttezza dello svolgimento delle attività manutentive, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso il controllo e la verifica degli appositi registri compilati e consegnati periodicamente dall'affidatario e/o allo stesso richiedente;
 - l'efficienza ed il gradimento dei Servizi, attraverso le verifiche di gradibilità di piatti e menù effettuate puntualmente presso le singole sedi nel corso di attività ispettiva e/o attraverso i questionari distribuiti periodicamente agli utenti.
- iii. Il Concessionario accetta che le ispezioni possano avvenire anche presso il centro cottura di sua proprietà messo a disposizione per l'esecuzione del Contratto. Gli accessi degli organismi di controllo incaricati dalla Stazione Appaltante dovranno essere consentiti a semplice richiesta della Stazione Appaltante, i quali effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea.
- iv. Detti controlli saranno espletati anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, prelievi di campioni di generi non alimentari comprensivi di prodotti detersivi e sanificanti da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Le quantità di prodotti prelevati di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla potrà essere richiesto al Committente per le quantità di campioni prelevati.
- v. Il Concessionario deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati dell'effettuazione dei controlli di conformità, il Piano di autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata.
- vi. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, secondo le frequenze discrezionalmente decise dal DEC, anche sulla base del generale andamento dei servizi.
- vii. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito Certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
- viii. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Stazione Appaltante.
- ix. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel Certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente Contratto.
- x. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.

- xi. La Stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- xii. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
- xiii. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "Certificato di verifica di Conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del Codice.

Art. 12. Penali

- i. Il Concessionario riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
- ii. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle dovranno essere contestati per iscritto dal Concedente al Concessionario, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Concedente medesimo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.
- iii. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei commi che seguono, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- iv. Fatto salvo quanto aliunde previsto nel presente articolo, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
- v. Il Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- vi. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla ditta, raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore annuo stimato della Concessione, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, in aggiunta alle ulteriori ipotesi di risoluzione aliunde previste.
- vii. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tipologia inadempimento	Importo penale
Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale rispetto a quanto offerto	€ 150,00
Figure professionali diverse, in numero o qualifica, da quelle previste dal Capitolato e/o dall'offerta tecnica	€ 500,00 ad evento
Irreperibilità del referente del servizio o del suo sostituto	€ 200,00 ad evento
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi	€ 500,00 ad evento
Materie prime, immagazzinata o presente nel centro cottura o nei satelliti di distribuzione non conforme ai requisiti previsti	€ 250,00 ad evento

Schema di contratto

Percentuali di derrate biologiche o altrimenti qualificate inferiori rispetto a quelle offerte	€ 1.000,00 ad evento
Ogni risultato non conforme a verifiche, con bilancio di massa, del corretto utilizzo di materie prime nella preparazione dei pasti	€ 250,00 ad evento
Indumenti di lavoro non conformi	€ 100,00 ad evento
DPI assenti, non conformi o non correttamente utilizzati	€ 200,00 ad evento
Mancato reintegro, dopo 1 sollecito, delle dotazioni necessarie ai servizi e poste dal Capitolato a carico del Concessionario	€ 200,00 ad evento
Per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti prenotati	€ 50,00 cad.
Mancato rispetto dei tempi e degli orari previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica per la consegna/distribuzione dei pasti	€ 250,00 ad evento
Contenitori e pluriporzione non correttamente identificati	€ 250,00 ad evento
Temperature di conservazione e di consegna dei pasti fuori standard legali e/o non conformi ai parametri previsti dal Capitolato Prestazionale	€ 250,00 ad evento
Mancato rispetto delle grammature previste	€ 250,00 ad evento
Diete speciali non correttamente preparate o personalizzate	€ 500,00 ad evento
Rilevazione di corpi estranei nei pasti serviti anche se imputabile alle materie prime	€ 350,00 ad evento
Variazione dei menù non concordata o non tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante	€ 250,00 ad evento
Ricettario incompleto o non congruo in relazione ai documenti di riferimento	€ 250,00 ad evento
Mancata o incompleta redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative	€ 250,00 ad evento
Mancata conformità alle prassi di autocontrollo igienicosanitario	€ 500,00 ad evento
Mancato rispetto o mancata pianificazione di quanto previsto in Offerta Tecnica relativo al Piano di analisi	€ 500,00 ad evento
Ogni risultanza da analisi di matrici alimentari non conforme per indicatori igienici	€ 500,00 ad evento
Ogni risultanza da analisi di matrici alimentari non conforme per indicatori patogeni	€ 1.500,00 ad evento
Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere	€ 500,00 ad evento
Mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti	€ 100,00 ad evento
Mancata conformità rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria	€ 100,00 ad evento
Non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti	€ 300,00 ad evento
Mancata o carente manutenzione dei beni concessi	A seconda della gravità dell'inadempimento da un

Schema di contratto

in uso e mancata tenuta dei registri manutentivi	minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Mancata o ritardata presentazione e nell'invio alla Stazione Appaltante della documentazione a comprova delle attività prevista dal Capitolato Prestazionale	€ 200,00 ad evento
Mancata erogazione dei servizi	€ 1.500,00 per ogni giorno
Mancato rispetto dei parametri minimi previsti dal protocollo sociale	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, reiterabili in caso di ulteriori inadempimenti anche relativi alla medesima fattispecie
Mancato rispetto dei parametri minimi previsti in ordine alle politiche generazionali e di genere	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, reiterabili in caso di ulteriori inadempimenti anche relativi alla medesima fattispecie
Mancata implementazione o mancato rispetto, per ogni soluzione migliorativa proposta, dei termini temporali previsti per la consegna rispetto a quanto offerto	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del Capitolato ed ai vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00

Art. 13. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- i. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- ii. Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del Contratto, una polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi (R.C.T), per un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00; una polizza per la Responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro ed €. 1.000.000, per persona; una polizza, anche mediante estensione della polizza di cui al periodo precedente, per rischi professionali, compresa intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.
- iii. La polizza assicurativa prestata dal Concessionario copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora il Concessionario sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- iv. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze contratte.
- v. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14. Garanzia definitiva

- i. Il Concessionario ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dalla lettera d'invito.
- ii. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concedente.
- iii. Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Concessionario;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione della Concessione.
- iv. In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Oggetto e luogo della Concessione"; "Tracciabilità dei pagamenti", "Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario"; "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - PTPC" - "Disciplina del subappalto" - "Verifica di conformità e controlli"; "Penali", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Divieto di cessione del Contratto - cessione del credito", "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- v. Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- vi. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- vii. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- viii. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- ix. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto.

Art. 15. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

- i. È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d) del Codice, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- ii. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- iii. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- iv. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16. Cessazione, revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente

- i. Ai sensi dell'art. 190 del Codice la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
- a) ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della Concessione;
 - b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della Concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della Concessione;
 - c) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un Ente concedente

appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la Concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

- ii. La Concessione può essere risolta per inadempimento del Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, ovvero per volontà di recedere dal Contratto. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
 - a) il valore degli investimenti, al netto degli ammortamenti. In tal caso i beni connessi all'investimento restano di proprietà del Concedente, salvi gli investimenti correlati al centro cottura di proprietà del Concedente, per i quali non sono previsti indennizzi;
 - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 5% degli utili previsti dal conto economico posto a base di gara.
- iii. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 190 del Codice, nonché gli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 17. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- i. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) superamento delle soglie di cui all'art. 189 comma 6 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. a) e b) del medesimo articolo;
 - b) superamento delle soglie fissate dall'art. 189, comma 2, del Codice nel caso di modifiche sostanziali di cui al comma 3 della medesima norma;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo rubricato "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - f) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Oggetto e luogo della Concessione"; "Tracciabilità dei pagamenti", "Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario"; "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - PTPC" - "Disciplina del subappalto" - "Verifica di conformità e controlli"; "Penali", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" - "Garanzia definitiva" - "Divieto di cessione del Contratto - cessione del credito", "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", "Obblighi di riservatezza"; "Trattamento dei dati personali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
 - g) nel caso di indisponibilità del centro cottura messo a disposizione dal Concessionario, ovvero in caso di centro di cottura con requisiti non conformi a quelli previsti dal Capitolato ovvero a quelli promessi dal Concessionario;
 - h) in caso di mancata esecuzione dei servizi, anche per una sola giornata, senza che la sospensione sia stata previamente concertata con il Concedente;
 - i) in caso di intossicazioni alimentari imputabili a fatto del Concessionario, ovvero ad ulteriori gravi inadempimenti in tema di sicurezza alimentare, ivi compresi i controlli ed i piani di campionamento a carico del Concessionario, ed il mancato rispetto dei limiti microbiologici/chimici;
 - j) in caso di impiego di personale in misura inferiore a quanto pattuito, ovvero con qualifiche inferiori rispetto a quelle promesse;
 - k) in caso di mancato impiego di lavoratori disabili o svantaggiati, nella misura minima prevista dalla documentazione di gara;
 - l) in caso di mancato rispetto delle percentuali di derrate biologiche o altrimenti qualificate rispetto a quelle previste dal Capitolato o dall'offerta tecnica, e comunque in ogni caso di menù difformi rispetto a quelli proposti o concordati;

- m) nel caso di reiterate violazione degli obblighi contrattuali idonea ad incidere sulla necessaria fiducia per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
 - n) nelle ulteriori ipotesi disciplinate dalla legge o dal presente Contratto.
- ii. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
- iii. In caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto del Concessionario al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- iv. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- v. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Concedente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concedente; resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- vi. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
- vii. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
- viii. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.
- ix. Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124 del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

Art. 18. Trattamento dei dati personali

- i. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- ii. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- iii. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- iv. Nei rapporti esterni il Concessionario si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà in proprio per conto della Stazione Appaltante quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita.
- v. Il Concessionario si impegna a:
 - c) non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte della Stazione Appaltante o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - d) trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle leggi vigenti, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - e) adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
- vi. Il Concessionario si impegna altresì a:
 - trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
 - garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
 - garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente Contratto e dalla normativa vigente;
 - collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovvero sia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 - adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto della Stazione Appaltante, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;
 - garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;

- vii. Il Concessionario manleverà e terrà indenne la Stazione Appaltante da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.
- viii. Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà imporre (o le parti potranno concordare) misure ulteriori, integrative o modificative, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 19. Spese contrattuali, imposte, tasse

- i. Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito;
 - b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto.
- ii. Il Contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 20. Foro esclusivo

- i. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.